



# Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (Collegato alla legge di stabilità 2014)

Dossier n° 135/2 - A.C. 2093 Nuovo Testo  
9 settembre 2014

## Contenuto

Il disegno di legge in titolo è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, nonché della soppressione di alcune disposizioni alcune delle quali di contenuto identico o analogo a norme del D.L. 91/2014. Di seguito è riportata una sintesi del contenuto raggruppata nei diversi ambiti su cui incidono le varie modifiche.

Il disegno di legge è collegato alla legge di stabilità per il 2014. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-*bis*), trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013, a completamento della manovra di finanza pubblica 2014-2016, il Governo ha "collegato" alla decisione di bilancio una serie di disegni di legge tra i quali un disegno di legge in materia di *green economy* e di lotta agli sprechi ambientali ("disposizioni volte a promuovere misure di *green economy* e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali").

### Aree protette, tutela della natura e sviluppo sostenibile

L'**articolo 1, soppresso durante l'esame in Commissione**, recava misure in materia di **organizzazione e gestione degli Enti Parco** - attraverso alcune modifiche agli articoli 9 e 21 della legge quadro n. 394/91 sulle aree protette - che riguardavano: la **nomina del Presidente**; i rappresentanti della Comunità del parco; la nomina del **Direttore del Parco**; la vigilanza sugli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale.

L'**articolo 1-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione**, integra l'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, (*Disposizioni per la difesa del mare*) al fine di disporre il **recupero delle spese sostenute** dall'autorità marittima per l'adozione delle misure necessarie di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo 12, nel caso di eventi che hanno determinato danni all'ambiente marino, **anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato**.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 979 del 1982 dispone che l'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel primo comma (comandante, armatore, proprietario di una nave o responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma) immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute. Il terzo comma dell'articolo 12 prevede, inoltre, che nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere. Si segnala, infine, che il comma 3 dell'art. 11 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha integrato il citato articolo 12 aggiungendo un comma in base al quale, nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo

*Andrebbe, pertanto, valutata l'opportunità di coordinare la norma con il quarto comma dell'articolo 12 della legge n. 979 del 1982 introdotto dal D.L. 91/2014, atteso che anche tale disposizione disciplina il recupero delle spese sostenute nei confronti del proprietario del carico.*

L'**articolo 2** modifica il comma 3 dell'art. 34 del d.lgs. 152/2006 al fine di garantire l'**aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile** approvata con la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57. In sede di **prima attuazione**, viene stabilito che si proceda all'aggiornamento **entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 2-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione**, è volto a destinare 35 milioni di euro, per l'anno 2015, alla realizzazione di un **programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile** casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti le cui finalità sono indicate nella norma (ad es. iniziative di *car-pooling* e *bike-pooling*). La **copertura** della spesa avviene con l'**utilizzo dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas a effetto serra** (articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30). E' prevista inoltre l'emanazione di due decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione del programma sperimentale nazionale e la ripartizione delle risorse tra gli enti beneficiari.

L'**articolo 3 soppresso durante l'esame in Commissione**, prevedeva che agli **oneri di missione della Commissione scientifica CITES** si facesse fronte con un'assegnazione di risorse annua pari a 20.000 euro. Un'identica disposizione è, infatti, contenuta nel comma 2 dell'articolo 11 del D.L. 91/2014. La Commissione CITES è l'autorità scientifica nazionale istituita presso il Ministero dell'ambiente per l'attuazione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con la legge n. 874/1975.

L'**articolo 35, aggiunto durante l'esame in Commissione**, disciplina la definizione della **Strategia nazionale delle Green Communities** da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - con il coinvolgimento di altri Ministeri e della Conferenza Unificata - destinata a prevedere un **piano di sviluppo sostenibile** volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane. Le Regioni e le province autonome possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie nell'ambito delle quali le Unioni dei Comuni e le Unioni dei Comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale. Tale articolo reca un contenuto identico all'articolo 18 del testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni V e VIII recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani (C. 65 e C. 2284).

L'**articolo 36 aggiunto durante l'esame in Commissione**, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, a costituire un «**Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A.**», riservato ad Investitori Qualificati, per investimenti nel campo della *green economy*, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori.

*Al riguardo, sembrerebbe opportuno precisare il ruolo che deve essere svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti nella costituzione del Fondo, posta la natura giuridica della stessa; analogamente, occorrerebbe chiarire i profili di copertura finanziaria della disposizione in commento. Quanto a quest'ultimo aspetto, inoltre, andrebbe comunque precisato se si intenda far riferimento alle risorse di cui all'articolo 5, comma 7, lett.a) del DL. n.269/2003 (cd. gestione separata) ovvero a quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma (fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie). Ciò in quanto nella prima ipotesi, trattandosi di risorse derivanti dal risparmio postale, l'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera e-bis) del citato decreto-legge n. 269, cui occorrerebbe fare esplicito rinvio.*

## **Procedure di valutazione ambientale**

L'**articolo 4, comma 1**, reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo **scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi** liquidi o gassosi in mare (art. 104 del D.lgs. 152/2006) e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la **movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte** (art. 109 del D.lgs. 152/2006). In particolare, per tali tipologie di interventi assoggettati alla **valutazione di impatto ambientale (VIA)**, nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima. Sulla base di una modifica approvata **durante l'esame in Commissione, è stata soppressa la prevista intesa con il Ministero dello sviluppo economico** relativamente agli interventi di cui all'art. 104 del D.Lgs 152/2006.

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede, inoltre, nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati, che non è più necessaria la specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente.

**Nel corso dell'esame in Commissione**, è stato aggiunto il comma 2, che modifica il punto 4-bis)

dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, che contiene l'elenco dei **progetti di competenza statale** soggetti a VIA e a valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di **eliminare gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata**, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. La disposizione introdotta si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

**L'articolo 5, soppresso durante l'esame in Commissione**, prevedeva l'**istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA**, con il compito di assicurare il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni concernenti le procedure della VAS, della VIA e dell'AIA. Dalla data di insediamento della Commissione unificata si prevedeva la soppressione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale — VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata — IPPC.

**Durante l'esame in Commissione**, è stato introdotto un **nuovo articolo 5** che **consente** la predisposizione della **valutazione di impatto sanitario (VIS)** - da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti - per i progetti riguardanti in sintesi le **raffinerie** di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, **i terminali di rigassificazione** di gas naturale liquefatto, nonché le **centrali termiche** e gli altri **impianti** di combustione con **potenza** termica superiore a **300 MW**, attraverso l'aggiunta del comma *5-bis* all'articolo 26 del d.lgs n. 152 del 2006. Si tratta rispettivamente dei progetti di competenza statale sottoposti a VIA e a VAS di cui al punto 1) e al primo capoverso del punto 2) dell'Allegato II alla parte seconda del citato d.lgs. 152/2006. La disposizione si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della legge.

**L'articolo 6, soppresso durante l'esame in Commissione**, integrando il comma *1-bis* dell'art. 9 del D.lgs. 49/2010, disponeva l'**esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS** (valutazione ambientale strategica) della **parte dei piani di gestione del rischio alluvionale**, di competenza delle regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, riguardante il **sistema di allertamento**, nazionale, statale e regionale, **per il rischio idraulico** ai fini di protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene. Un'identica disposizione è, infatti, contenuta nel comma 10 dell'articolo 10 del D.L. 91/2014.

## Energia

**L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, apporta alcune modifiche alla disciplina dei **sistemi efficienti di utenza** (c.d. **SEU**, di cui al D.lgs. 115/2008). In particolare, nella definizione di «sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della **potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito**. Di conseguenza si interviene altresì sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto 115/2008, limitandola a quelli che hanno una configurazione conforme alla nuova definizione.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, definisce sistemi efficienti di utenza gli impianti elettrici (di una potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito) alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, il quale è direttamente connesso, tramite un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente. L'articolo 10 comma 2 del medesimo D. Lgs. 115/2008 ha previsto un regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU delegando l'attuazione di tale disciplina all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (attuata con deliberazione 12 dicembre 2013 n. 578 del 2013). Inoltre lo stesso articolo ha previsto per i SEU la cui realizzazione fosse stata avviata in data antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 115/2008, meccanismi di salvaguardia estendendo il regime di favore ai sistemi il cui assetto sia conforme a specifiche condizioni tra le quali quelle previste dalla lett. b), oggetto di modifica dell'articolo in commento, che prevede la configurazione conforme alla definizione di SEU recata dal medesimo decreto legislativo) o, in alternativa, la connessione, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente di unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico. Si ricorda infine che l'articolo 24 del D.L. 91/2014 sottopone i SEU e equiparati, che nella normativa previgente al decreto versavano i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull'energia prelevata dalla rete, al pagamento di una quota di tali oneri. Il comma 9 di tale articolo esclude però dall'applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 24 gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kw.

**L'articolo 8-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, inserisce anche i sottoprodotti della **trasformazione degli zuccheri** tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a **biomasse e biogas** ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia

elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui alla Tabella 1.A del decreto del MISE del 6 luglio 2012).

L'**articolo 12-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione degli **incentivi della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici** (di cui al decreto del MISE del 6 luglio 2012). In particolare, con riferimento all'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, si specifica che rientrano tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, solo quelli relativi legno non trattato. Inoltre sono eliminati dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti. Infine sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al citato decreto del MISE 6 luglio 2012 alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).

### Acquisti "verdi"

L'**articolo 9**, modificato durante l'esame in Commissione, interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'art. 75 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/2006, al fine di prevedere la **riduzione del 30%** (anzichè **20%** come previsto nel testo originario) dell'importo della **garanzia, e del suo eventuale rinnovo**, per gli **operatori** economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e **audit EMAS** e una riduzione del **20%** per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica **UNI EN ISO 14001**, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea **Ecolabel**, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso (nel testo originario il riferimento era alle prestazioni oggetto del contratto).

Il medesimo articolo, inoltre, inserisce **tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, di cui all'art. 83 del Codice dei contratti:

- il possesso di un **marchio Ecolabel** in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del **valore delle forniture**, (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in **Commissione**), o delle prestazioni oggetto del contratto stesso;

- la considerazione dell'intero **ciclo di vita dell'opera**, del **bene** o del **servizio** nel costo di utilizzazione e manutenzione, con l'**obiettivo strategico** (aggiunto nel corso dell'esame in Commissione) **di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare** che promuova ambiente e occupazione;

- la **compensazione delle emissioni di gas serra** associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi che saranno stabiliti in base alla raccomandazione della Commissione europea 2013/179/UE concernente le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (tale nuovo criterio è stato **aggiunto nel corso dell'esame in Commissione**).

Viene, altresì, specificato che il **bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il metodo** che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi **inclusa la fase di smaltimento e recupero** (come è stato **precisato** sulla base di una modifica approvata dalla **Commissione**).

L'**articolo 9-bis**, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che, nell'**assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti** in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca **titolo preferenziale** la **registrazione EMAS** delle organizzazioni pubbliche e private e la **richiesta di contributi** per l'ottenimento della **certificazione Ecolabel** di prodotti e servizi. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

L'**articolo 10**, modificato durante l'esame in Commissione, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice dei contratti, **disciplina l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici di forniture** e negli affidamenti di **servizi nell'ambito delle categorie previste** dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (**PAN-GPP**). In particolare, la norma prevede l'obbligo per le **P.A.**, **incluse le centrali di committenza**, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'**inserimento**, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, **almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP e relativi all'**acquisto di lampade** e di servizi di illuminazione, ai **servizi energetici per gli edifici** e alle **attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio**.

Tale **obbligo** si applica, per almeno il **50 per cento del valore degli appalti** (sia di importo inferiore sia di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario) **anche alle categorie di forniture e di**

**affidamenti** elencate nel comma 2 (carta per copia e carta grafica, ristorazione collettiva e derrate alimentari, affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio). **Rispetto al testo originario sono state aggiunte ulteriori categorie di servizi e di prodotti** per i quali nel frattempo sono stati pubblicati i relativi decreti di attuazione recanti i CAM: **affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani** e del servizio di gestione del verde pubblico; forniture di cartucce per stampanti e affidamento dei relativi servizi integrati di ritiro e forniture. Infine è prevista l'applicazione dei predetti obblighi anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

**L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione**, reca ulteriori disposizioni volte all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici. Nello specifico, il comma 1 integra le competenze dell'Osservatorio dei contratti pubblici (istituito presso la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità nazionale anticorruzione) **assegnando all'Osservatorio il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi** disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP). La modifica si traduce nell'aggiunta di una lettera m) all'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Il comma 2, modificando l'articolo 64, comma 4-bis, del Codice dei contratti, prevede che i **bandi-tipo**, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere **indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi**. Il comma 3, nel modificare l'articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, integra i criteri di valutazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, relativamente alle **caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici** e delle risorse ambientali, specificando che tali criteri **devono riferirsi anche al servizio**, e non solo al lavoro e al prodotto, e che, quanto al prodotto, occorre **tenere conto** anche delle "specifiche tecniche premianti" previste dai **criteri ambientali minimi**.

**L'articolo 10-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione**, al comma 1, disciplina la procedura per l'adozione di un **Piano per la qualificazione ambientale** dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale demandandola a un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il Piano contiene azioni e indicazioni per migliorare la capacità delle imprese di rispondere alla domanda di prodotti sostenibili. Il comma 2 prevede che i contenuti del Piano tengano conto delle **indicazioni** contenute nella Comunicazione della Commissione europea Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili. Il comma 3 elenca gli obiettivi delle azioni contenute nel Piano, mentre il comma 4 prevede che con un ulteriore decreto interministeriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sia emanato un **Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili**, che integri le azioni previste nel Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti.

**L'articolo 11, modificato durante l'esame in Commissione**, reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di **prodotti derivanti da materiali "post consumo"**, che sono inserite attraverso gli articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies del D.Lgs. 152/2006. In primo luogo, il nuovo articolo 206-ter del D.Lgs. 152/2006 consente la stipula di **accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati**; la platea dei soggetti è stata modificata, nel corso dell'esame in Commissione, al fine di ricomprendere anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti (anziché le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani come era previsto nel testo originario). Gli accordi e i contratti di programma **hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi** alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali "post consumo" per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 (*si segnala che tale norma è stata ritirata e che è in vigore la norma 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade*) e UNI/EN 1260:2013 (*si segnala che andrebbe verificato il riferimento a tale norma*), nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso. Gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali. Il testo originario prevedeva incentivi dedicati alla commercializzazione di prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da una serie di materiali elencati nella norma. Quanto all'attribuzione degli incentivi, la disposizione fa riferimento alla possibilità di erogazione come **crediti di imposta**,

**detrazioni fiscali o riduzioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)**, commisurati al valore del bene prodotto, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. In proposito, si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individui con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma.

Il nuovo articolo 206-*quater* del d.lgs. 152/2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, **la definizione del livello degli incentivi**, anche di natura fiscale, e **le percentuali minime di materiale post consumo** che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-*ter*. Nel corso dell'esame in Commissione, è stato precisato che **la presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrata tramite certificazioni** di enti riconosciuti e che il medesimo decreto interministeriale stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti. La norma precisa, inoltre, che per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati **gli incentivi si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo** sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L bis alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, inserito dall'allegato 1 del disegno di legge.

Il nuovo articolo 206-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006 demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, **la definizione dei criteri e del livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati**, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare **carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e compost di qualità**.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (**c.d. ecotassa**) **dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata**. Si prevede, inoltre, che i successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli **accordi di programma**. Il nuovo articolo 206-*sexies* del D.Lgs. 152/2006, non presente nel testo originario dell'articolo 11, detta una serie di disposizioni per **l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici** dalla norma tecnica UNI 11367 ("*Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera*") e dei requisiti acustici riportati nell'allegato 2 del disegno di legge nelle gare di appalto per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici e degli ospedali. In tali gare di appalto e in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, si prevede, inoltre, il ricorso a **criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose tramite l'applicazione di punteggi premianti per l'utilizzo di materiali "post consumo"**, le cui percentuali sono stabilite in appositi decreti interministeriali a cui è demandata, inoltre, anche la definizione dei descrittori acustici da considerare nei bandi di gara, delle percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, nonché i materiali post-consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento.

## Gestione dei rifiuti

L'**articolo 12, soppresso durante l'esame in Commissione**, recava disposizioni volte ad **assoggettare alle procedure semplificate di recupero** (disciplinate dagli articoli 214 e 216 del d.lgs. 152/2006) **le attività di trattamento disciplinate dai c.d. "regolamenti end of waste"**, che fissano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto. Ulteriori modifiche erano volte a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli **enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria (MPS) da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i "regolamenti end of waste"**.

L'**articolo 12-ter include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002** (*Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi*), **ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti (compostato misto)** inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti, di cui al D.Lgs. n. 75/2010. A tal fine, l'articolo in esame integra l'allegato 2 del D. Lgs. n. 75.

Si ricorda che ai sensi del predetto D.Lgs. gli ammendanti sono i materiali da aggiungere al suolo *in situ*, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro. I tipi e le caratteristiche degli ammendanti utilizzabili sono riportati nell'allegato 2 del D.Lgs. n. 75.

Il punto 2 del predetto allegato, al numero 5, include tra gli ammendanti, il compostato misto, definendo con tale termine il prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti

organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.

Con l'articolo in esame, si prevede che tra i rifiuti urbani che concorrono alla costituzione del compostato siano inclusi anche i rifiuti in plastica compostabile (ad esclusione dei prodotti assorbenti della persona).

**L'art. 12-*quater*, inserito nel corso dell'esame in Commissione**, consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di **individuare**, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, **i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo** svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni il Comune territorialmente competente (comma 1). A un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1 (comma 2).

**L'art. 12-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame in Commissione**, interviene sul regolamento n. 161/2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di **sopprimere**, con una modifica all'articolo 1, comma 1, lettera b), **nella definizione di "materiali da scavo" il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei** (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

**L'articolo 13, modificato durante l'esame in Commissione**, interviene, ai commi 1-3, in più punti sull'art. 206-*bis* del d.lgs. 152/2006 al fine di **eliminare ogni riferimento all'Osservatorio nazionale sui rifiuti**, la cui attività è cessata, e di **trasferirne le funzioni, ulteriormente estese, al Ministero dell'ambiente**. Rispetto al testo originario del disegno di legge le modifiche all'articolo 206-*bis* comportano l'attribuzione al Ministero di **ulteriori funzioni** in materia, tra l'altro, di verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti, elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio, elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard e definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Conseguentemente viene modificata la rubrica del citato articolo 206-*bis* facendo riferimento a funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti (anziché di vigilanza e supporto come invece prevede il testo vigente). Per l'espletamento di tali funzioni il **Ministero dell'ambiente si avvale dell'ISPRA** e non di una segreteria tecnica, insediata presso la competente direzione generale, come prevedeva il testo del disegno di legge presentato dal Governo.

Al fine della realizzazione di quanto previsto dall'articolo in esame, il **comma 4** detta disposizioni in merito al **personale** che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, **si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**.

Più nel dettaglio, in deroga a quanto disposto in materia di mobilità nella P.A. (art. 30, c. 1, D.Lgs. 165/2001, così come sostanzialmente modificato dall'art. 4, c. 1, del D.L. 90/2014, che ha previsto, tra l'altro: specifici bandi per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; possibilità di trasferimenti tra sedi centrali di differenti organismi - anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, se l'amministrazione di destinazione ha una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza -; istituzione di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità), si dispone che il personale delle amministrazioni pubbliche, nonché quello in regime di diritto pubblico (artt. 1, comma 2, e 3, del D.Lgs. 165/2001), in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente **possa chiedere, entro il 31 dicembre 2014**, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui opera il suddetto personale, **di essere inquadrato nei ruoli dello stesso Ministero**, nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica e delle facoltà assunzionali, purché il passaggio **non comporti un aumento del trattamento economico**. L'inquadramento del suddetto personale viene disposto sulla base di un'apposita tabella di equiparazione approvata con specifico DPCM.

*Si segnala, in proposito, che non è indicata una data per l'adozione del citato DPCM.*

Limitatamente all'attuazione del DPCM del 10 luglio 2014 (di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), e comunque **entro il 31 dicembre 2017, il limite previsto per il conferimento di incarichi dirigenziali viene elevato al 30% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e al 20% di quella di seconda fascia** in deroga ai limiti, rispettivamente, del 15% e del 10% previsti dall'art. 19, c. 5-*bis*, del D.Lgs. 165/2001 (in base al quale i suddetti incarichi possono essere attribuiti anche a dirigenti che non appartengano ai ruoli unici della dirigenza - di cui all'art. 23 del D.Lgs. 165/2001 - purché si tratti di dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da

organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti)

Il **comma 5** dell'articolo 13 modifica la disciplina sulla pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti - di cui al comma 12 dell'articolo 199 del D.Lgs. 152 del 2006 - prevedendo che **siano pubblicate annualmente sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali** e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Al citato articolo 199 è altresì inserito il comma *12-bis*, che elenca le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'**attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti**.

**L'art. 13-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione**, modifica gli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo n. 152/2006, in merito agli obblighi dei **produttori** e degli **utilizzatori** e alla attività dei **Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio**. In particolare, i commi da 1 a 4, oltre ad apportare correzioni di carattere formale anche in conseguenza della soppressione dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, sono volti a **porre a carico dei produttori e degli utilizzatori il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e i relativi costi**. Il comma 5 prevede che il **CONAI adempie entro tre mesi all'eventuale richiesta di sostituzione ai gestori** della raccolta differenziata; nel testo vigente, invece, l'adesione a tale richiesta è decisa dal CONAI. I commi 6 e 8 precisano che i **consorzi** per la gestione degli imballaggi e il CONAI sono **incaricati di pubblico servizio**, mentre il comma 8 sottolinea la **sussidiarietà dell'attività svolta dai Consorzi**, che non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato e deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata. Da ultimo, il comma 9 differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il **CONAI deve adeguare il proprio statuto** ai principi contenuti nel citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

**L'articolo 14, modificato durante l'esame in Commissione**, interviene sull'art. 205 del d.lgs. 152/2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. In particolare, le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate:

- a prevedere che il **raggiungimento degli obiettivi di RD** può essere raggiunto **a livello comunale**, in alternativa all'ATO, se costituito;

- a porre **direttamente a carico dei comuni**, che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata, l'**addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa)**, e non più a carico dell'Autorità d'ambito;

- a favorire la **riduzione** in fasce percentuali del suddetto **tributo speciale per il conferimento in discarica in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD)** fissato dalla normativa vigente;

*Si segnala in proposito che andrebbe verificata la formulazione della norma con riguardo all'"articolo 2, comma 1, lettera f)" in quanto tale disposizione non specifica l'atto normativo di riferimento.*

- ad assumere come riferimento il livello di RD raggiunto nell'anno precedente ai fini della determinazione del predetto tributo;

- a precisare che il **mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile** per le amministrazioni inadempienti;

- a **definire un metodo standard regionale per calcolare e verificare la RD**, i cui dati, trasmessi dai comuni, sono validati dall'ARPA.

Ulteriori disposizioni attengono all'**addizionale all'"ecotassa"**, che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, che **non è dovuta dai comuni che hanno ottenuto una deroga** rispetto al perseguimento dei medesimi obiettivi (ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 205) **ovvero che hanno conseguito una produzione pro capite media di rifiuti inferiore di almeno il 30%** rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza. Si prevede, inoltre, che l'addizionale è dovuta alle regioni e **affluisce a un apposito fondo regionale** destinato a finanziare, tra l'altro, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati definiti ai sensi degli articoli *206-quater* e *206-quinquies* del d.lgs. 152/2006 (introdotti dall'articolo 11 del disegno di legge).

Infine viene stabilito che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**L'art. 14-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione**, modifica il comma 6 dell'articolo *206-bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di disporre che **agli oneri per la vigilanza sulla gestione dei rifiuti**, svolta dal Ministero dell'ambiente (anziché dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti) **provvedano il CONAI e gli altri consorzi in base al valore della produzione** riferito all'anno precedente a quello di riferimento **e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati** nello stesso anno, anziché tramite contributi di importo complessivo pari a 2 milioni di euro come ora previsto.

*Si osserva che, dal punto di vista della formulazione, andrebbe valutata l'opportunità di far confluire la novella in commento nell'articolo 13 unitamente alle altre modifiche all'articolo 206-bis del d.lgs. 152/2006 relative alla vigilanza sulla gestione dei rifiuti.*

**L'art. 14-ter, inserito nel corso dell'esame in Commissione, autorizza:**

- **il compostaggio aerobico domestico individuale** esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l'utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri. La norma prevede che alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applichi una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani (comma 19-bis dell'articolo 208 del D.Lgs 152/2006);

- **la possibilità di realizzazione con denuncia di inizio attività (DIA) di impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate annuali** e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Resta fermo il rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 7-bis dell'articolo 214 del D.Lgs 152/2006).

**L'art. 14-quater, inserito nel corso dell'esame in Commissione, disciplina in via sperimentale,** entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'applicazione del **sistema del vuoto a rendere su cauzione** per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici (attraverso l'introduzione dell'articolo 219-bis del d.lgs. 152/2006). Si prevede, inoltre, che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani preveda agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Si demanda a un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la disciplina delle modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

**L'art. 14-quinquies, inserito durante l'esame in Commissione, modifica l'articolo 220, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi** immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. In particolare, si prevede che le quantità di tali imballaggi devono essere comunicate al Consorzio nazionale imballaggi da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. Il Consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale dei Catasto dei rifiuti.

**L'art. 14-sexies, inserito durante l'esame in Commissione, modifica in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del D.Lgs. 152/2006 in merito alla preparazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi** e dei rifiuti di imballaggio, elaborati dai produttori e dal CONAI. In particolare, si prevede che i produttori che non intendano aderire al CONAI e ai consorzi per i materiali di imballaggio devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, un Programma specifico pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo (modifiche all'art. 221). Anche ciascun consorzio trasmette al CONAI un proprio programma pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo (modifiche all'art. 223). Sulla base dei predetti programmi, entro il 30 novembre di ciascun anno, il CONAI elabora un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (modifiche all'art. 225). Tale Programma è trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, a cui è altresì presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente.

**Durante l'esame in Commissione, è stato introdotto l'art. 14-septies,** che modifica l'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo l'obbligo per gli amministratori del CONAI di redigere il **bilancio d'esercizio** con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

**L'art. 14-octies, inserito durante l'esame in Commissione, aggiungendo l'art. 232-bis del D.Lgs 152/2006, introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare.** In particolare, sono previsti i seguenti interventi:

- **l'installazione da parte dei comuni** nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, di **appositi raccoglitori** per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare;

- l'attuazione di **campagne di informazione** da parte dei produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica circa gli effetti nocivi derivanti dall'abbandono di

mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare;

- l'istituzione di un **Fondo** per finanziare le suddette attività presso il Ministero dell'ambiente, alimentato dalle somme derivanti dall'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati;

- **il divieto di abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare** sul suolo, nelle acque e negli scarichi dal **1° luglio 2015**;

- la previsione di una **sanzione amministrativa** da 30 a 150 euro per la violazione del suddetto divieto (attraverso una modifica all'articolo 255, comma 1-*bis* del d.lgs. 152/2006);

- **la destinazione ai comuni dei proventi derivanti dalle suddette sanzioni amministrative** pecuniarie, a favore della raccolta dei mozziconi, delle apposite campagne di sensibilizzazione e della pulizia del sistema fognario urbano (modifica all'articolo 263, comma 2-*bis*, del d.lgs. 152/2006).

Si segnala che è stato presentato ed assegnato alla Commissione VI Finanze lo **schema di decreto legislativo n. 106**, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Lo schema – oltre a incidere sulla struttura della tassazione di tali prodotti – modifica anche la misura del prelievo sugli stessi, al fine di soddisfare esigenze di gettito legate all'andamento del mercato dei tabacchi e di ottemperare alle prescrizioni dell'Unione Europea.

**L'art. 14-nonies, inserito durante l'esame in Commissione**, attraverso una modifica all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i **pannelli fotovoltaici** del comparto domestico e professionale, immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della legge, **un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione** delle medesime tipologie di quelle disposte dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel Disciplinare Tecnico adottato a dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Durante **l'esame** in Commissione è stato introdotto **l'articolo 14-decies**, col fine di **accelerare l'attuazione** delle norme già contenute nella **legge di Stabilità 2014** (ed in particolare dall'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013, espressamente richiamato dalla norma in esame) aventi il fine di consentire ai comuni di **attuare** un effettivo modello di **tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso** a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Il richiamato comma 667 demanda ad un **regolamento** ministeriale, che si sarebbe dovuto emanare entro **sei mesi** dall'entrata in vigore della **legge di stabilità** (ovvero entro il 1° luglio 2014), ma che non risulta emanato, la fissazione dei **criteri** per la realizzazione da parte dei comuni di:

- **sistemi di misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ovvero di
- **sistemi di gestione** caratterizzati dall'**utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo** del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Tale regolamento si sarebbe dovuto emanare su **proposta** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di **concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita** la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Rispetto al comma 667, la disposizione in commento proroga il termine per l'emanazione di detto regolamento (entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame) attribuendo esplicitamente la competenza per l'emanazione del provvedimento al **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (fermo restando il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali); si introduce inoltre l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

*Sotto il profilo della formulazione del testo, occorrerebbe valutare - in luogo della modifica non testuale proposta nel testo - l'opportunità di modificare il citato articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013.*

**L'articolo 15, soppresso durante l'esame in Commissione, integrava** il disposto del comma 1 dell'art. 223 del D.Lgs. 152/2006 al fine di **consentire ai produttori** di materie prime di **plastica compostabili** e ai produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili la **costituzione di un consorzio operante su tutto il territorio nazionale**.

**L'art. 15-bis, introdotto durante l'esame in Commissione**, disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori, che sono **imprenditori agricoli** ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, di **partecipazione al CONAI**, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi. A tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione (modifica al comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

**Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16** inseriscono **i rifiuti di pile ed accumulatori** tra le particolari categorie di rifiuti disciplinate dall'art. 227 del d.lgs. 152/2006 per le quali restano ferme le disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. La **lettera c)**, inoltre, aggiunge all'art. 227, il comma **1-bis**, al fine di definire una procedura per **la riassegnazione** al Ministero dell'ambiente dei proventi delle tariffe previste dalla normativa in materia di RAEE e di rifiuti di pile ed accumulatori per destinarli alle attività i cui oneri sono coperti dalle tariffe previste dalle norme medesime.

Nel corso dell'esame in Commissione, sono state inserite, ai **commi 2 e 3, due distinte procedure per la riassegnazione** di risorse al Ministero dell'ambiente che rispettivamente disciplinano la destinazione al medesimo Ministero dei proventi derivanti dalle tariffe, disciplinate dall'art. 41, comma 5, del D. Lgs 49/2014, per oneri derivanti da attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE, e dall'art. 27, comma 5, del D. Lgs 188/2008, per oneri derivanti da attività connesse a pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo).

*In considerazione della previsione di due distinte procedure di riassegnazione dei proventi ai commi 2 e 3, che fanno rtra l'altro più correttamente riferimento al D.Lgs 49/2014 abrogativo e sostitutivo della disciplina in materia di RAEE contenuta nel D.Lgs. 151/2005, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16.*

Nel corso dell'esame in Commissione è stato altresì inserito il comma 4, che interviene sulla disciplina concernente i sistemi individuali e collettivi per i produttori che devono adempiere ai propri obblighi in materia di gestione dei RAEE, relativamente alla dimostrazione del possesso delle certificazioni.

*Al riguardo, si segnala che la novella non sembra intervenire in modo innovativo sulla disposizione vigente e, pertanto, andrebbe riformulata.*

**Durante l'esame in Commissione**, è stato interamente sostituito l'**articolo 17**, che modifica l'art. 191 del D. Lgs. 152/2006, in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, al fine di precisare che, nel caso in cui il Presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure entro centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il **Ministro dell'ambiente diffidi il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni** anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente. L'articolo originario prevedeva che le ordinanze fossero comunicate al Presidente della Giunta regionale, se emanate dal sindaco o dal presidente della provincia, e al Ministro dell'ambiente, se emanate dal Presidente della Giunta regionale. Un'ulteriore modifica era volta a specificare che le ordinanze, anche se in deroga alle disposizioni vigenti, dovessero comunque rispettare le norme previste dalle direttive europee.

L'**articolo 18** novella l'art. 233 del d.lgs. 152/2006 al fine di **circoscrivere gli obblighi di adesione al CONOE** (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) **alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti**, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.

L'**articolo 19, soppresso durante l'esame in Commissione**, introduceva l'art. 199-*bis* nel d.lgs. 152/2006, relativamente all'emanazione di un **decreto interministeriale** finalizzato a **individuare gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati** esistenti, pianificati e in via di aggiudicazione sul territorio nazionale, nonché a **determinare il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti**.

**Durante l'esame in Commissione**, è stato introdotto l'**art. 19-bis**, che **consente alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni** che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione dovranno essere corriposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le Regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

L'**articolo 20, soppresso durante l'esame in Commissione**, modificava il comma 2 dell'art. 228 del d.lgs. 152/2006, sul **contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso**. Tale norma, infatti, è stata introdotta dall'articolo *8-bis* del D.L. 91/2014.

L'**articolo 21** dispone l'**abrogazione** dell'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il **divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg**.

**Durante l'esame in Commissione**, con l'introduzione dell'**art. 29-bis** viene aggiunto all'articolo 180-*bis* del D.Lgs. n. 152 del 2006 il **comma 1-bis**, che consente ai comuni e ai loro enti strumentali, per

finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi, presso i centri di raccolta (definiti dalla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. 152/2006), per **l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati** e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

**L'art. 32, inserito nel corso dell'esame in Commissione**, modifica l'art. 40, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 (*il cui riferimento andrebbe aggiunto nella formulazione della norma*) relativamente allo **smaltimento di tipologie di rifiuti** relativi a talune attività economiche. In particolare, sono considerati dalla nuova disposizione i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza, e 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing. A tali soggetti è **consentito il trasporto in conto proprio**, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, **di rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03** (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, la norma fa riferimento ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati), **ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento**. Viene inoltre consentita la conservazione della documentazione, oltre che presso la sede dei soggetti esercenti le attività, anche presso le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse a condizione che una copia dei dati trasmessi rimanga presso la sede dell'impresa. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L'art. 40, comma 8, prevede, in particolare, in materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, che i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

## Difesa del suolo

**L'articolo 22, modificato durante l'esame in Commissione**, detta un'articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della *governance* in materia di difesa del suolo. In particolare, l'articolo:

- integra le definizioni presenti nel testo dell'articolo 54 del d.lgs. 152/2006 (comma 1);
- **modifica la disciplina delle autorità di bacino distrettuale** prevista all'art. 63 del d.lgs. 152/2006, anche ai fini di una razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi distrettuali (comma 2). **Durante l'esame in Commissione**, all'art. 63 è stato aggiunto il comma 1-*bis*, ai sensi del quale, nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le regioni istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, a cui sono attribuite anche le competenze regionali previste dalla parte terza, e il Ministero dell'ambiente assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. Una ulteriore **modifica della Commissione** ha riguardato la possibilità di **una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l'utilizzo delle strutture delle sopresse Autorità di bacino regionale e interregionale**. E' stata inoltre allargata ad **altri soggetti istituzionali** la partecipazione alla **Conferenza istituzionale** permanente, che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino; tra le funzioni assegnate alla Conferenza istituzionale è stata prevista la **deliberazione dello statuto e di tutti gli altri atti amministrativi dell'Autorità di bacino**, trasmessi poi per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'economia e delle finanze; anche la composizione della Conferenza operativa è stata modificata, prevedendo la partecipazione di tutti i componenti della Conferenza Istituzionale Permanente;
- prevede il mantenimento della **sede operativa del bacino idrografico del fiume Serchio**, al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio (comma 2-*bis*), e la **soppressione delle Autorità di bacino** di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a partire dalla data di adozione del decreto ministeriale sul trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie delle suddette Autorità di bacino, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una **fase transitoria** in cui le **funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino nazionale** (comma 3);
- **modifica la disciplina dei distretti idrografici** di cui all'art. 64 del d.lgs. 152/2006, **attraverso una riduzione dei distretti e una riorganizzazione** degli ambiti territoriali dei distretti (comma 4). **Durante l'esame in Commissione** è stato soppresso il comma 4 originario che integrava la procedura per l'approvazione del piano di bacino prevedendo che il **progetto di piano fosse sottoposto**, anteriormente all'adozione, **al parere della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici** territorialmente competente, per i profili di tutela dell'interesse culturale e paesaggistico;
- **modifica le disposizioni in materia di monitoraggio** previste dall'art. 118, comma 1, del d.lgs. 152/2006 al fine di riferirle al **piano di gestione** (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la **trasmissione delle risultanze** del monitoraggio anche alle competenti **autorità di bacino**

**distrettuali** (comma 5);

- prevede, attraverso l'aggiunta del comma 3-bis all'articolo 119 del D.Lgs. n. 152 del 2006, fino all'emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, la stipula da parte del Ministero dell'Ambiente e delle regioni di **accordi di programma** per la determinazione della quota parte di diverse entrate tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino (comma 6). Il comma 6 originario configurava il piano di tutela delle acque come sottopiano integrativo e di dettaglio, su scala regionale, del piano di gestione;

- **differisce i termini per l'adozione dei piani di tutela (comma 7);**

- prevede la predisposizione di un **Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico** da parte degli enti competenti, per coniugare la **prevenzione del rischio idraulico** e la **tutela degli ecosistemi fluviali** (comma 9). Il comma 9 originario dettava una disciplina transitoria, nelle more dell'emanazione dei decreti, volti a disciplinare il passaggio dalle "vecchie" alle "nuove" autorità di bacino, che prevedeva la nomina di commissari "distrettuali", entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'**articolo 23** introduce un **meccanismo per agevolare**, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (**10 milioni di euro** per l'anno 2014), la rimozione o la **demolizione**, da parte dei comuni, di opere ed **immobili realizzati nelle aree** del Paese classificate a **rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero, come introdotto durante l'esame in Commissione, esposti a rischio idrogeologico**, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (attraverso l'introduzione dell'articolo 72-bis del d.lgs. 152/2006). In particolare, il **comma 1 istituisce**, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, un **apposito capitolo** per finanziare gli interventi. Sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili, gli interventi su opere ed immobili per i quali sono stati adottati **provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti** con priorità per **gli interventi** in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di un apposito **elenco elaborato trimestralmente dal Ministero dell'ambiente**. L'articolo disciplina, inoltre, la procedura che i comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti, nonché i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti. Viene, infine, specificato che i **finanziamenti concessi** sono da considerarsi **aggiuntivi** rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul **"Fondo per le demolizioni delle opere abusive"** istituito dall'art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio).

Il **comma 7-bis, inserito durante l'esame in Commissione, modifica la disciplina relativa agli interventi di "nuova costruzione"** - di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) – **assoggettando al permesso di costruire gli interventi concernenti l'installazione di manufatti leggeri**, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. La novella interviene su due punti della citata lettera e5) in particolare:

- **sopprimendo il riferimento ai manufatti "installati, con temporaneo ancoraggio** al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti", che nella normativa vigente sono esclusi dal novero dei predetti interventi;

L'art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013 ha integrato il disposto della lettera e.5) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, al fine di ricomprendere tra gli interventi di nuova costruzione i manufatti citati anche nel caso in cui siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti; l'inclusione di tali interventi è stata disposta premettendo la parola "ancorché", che è stata sostituita dalle parole "salvo che" dall'articolo 10-ter, comma 1, del D.L. 47/2014, al fine di escludere gli interventi con temporaneo ancoraggio dal novero degli interventi di "nuova costruzione".

- **escludendo le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.**

Il **comma 8, aggiunto durante l'esame in Commissione** prevede la presentazione di **una relazione** dal Ministro dell'ambiente al Parlamento sull'attuazione dell'articolo 23 in relazione ai finanziamenti utilizzati e agli interventi realizzati.

Il **comma 9, inserito durante l'esame in Commissione**, aggiunge all'**articolo 31 del T.U. edilizia, che disciplina gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali**, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative, in caso di abusi realizzati su aree ed edifici, e la loro destinazione per l'inottemperanza all'ordine di demolizione del fabbricato abusivo e al ripristino delle aree.

## Risorse idriche

L'**articolo 24** istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un **Fondo di garanzia** per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il

territorio nazionale, alla cui **alimentazione** viene destinata una **specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato**, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il **mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ivi comprese, come introdotto durante l'esame in Commissione, le reti di fognatura e depurazione**, in tutto il territorio nazionale, **anche con riferimento agli interventi connessi con la tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico**.

Si demanda a un apposito D.P.C.M. la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, **privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili**. Con riferimento alla definizione dei criteri, il comma 2 stabilisce che essi siano definiti, in particolare, **tenendo conto dei fabbisogni del settore** individuati sulla base dei Piani di Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici, al fine di **promuovere la coesione sociale e territoriale** e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una **programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie**.

**Durante l'esame in Commissione**, è stato aggiunto l'**art. 24-bis** che disciplina i **contratti di fiume**, che concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.

L'**articolo 25** prevede che l'**Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI)**, sentiti gli **enti di ambito** (come è stato previsto a seguito di una **modifica approvata nel corso dell'esame in Commissione**), assicuri **agli utenti domestici** del servizio idrico integrato **in condizioni economico-sociali disagiate** l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della **quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali**. Al fine di assicurare la **copertura dei conseguenti oneri**, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie **modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso** determinando i **criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni**.

L'**articolo 26, modificato durante l'esame in Commissione**, prevede che l'**Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI)** adotti, nell'esercizio dei propri poteri regolatori (ad essa attribuiti dalla legge 481/1995), entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, **direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M.**, previa **intesa in sede di Conferenza unificata, come specificato durante l'esame in Commissione**. Tali direttive dovranno, da un lato, salvaguardare la copertura dei costi e, dall'altro, garantire il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per l'utenza morosa. Viene infine previsto che l'Autorità provveda alla **definizione delle procedure** per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, **senza aggravio per le utenze domestiche, come precisato durante l'esame in Commissione**; nel testo originario si fa riferimento anche all'assicurazione della copertura tariffaria dei relativi costi, che viene soppressa dalla nuova formulazione. **Il nuovo comma 3, introdotto dalla Commissione**, prevede che l'Autorità definisca le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante la **limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione** del quantitativo minimo vitale di **50 litri al giorno di acqua per residente**.

L'**art. 26-bis, aggiunto nel corso dell'esame in Commissione**, stabilisce che il **sovracanone**, previsto dalle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980, si applichi agli **impianti** con potenza nominale media superiore ai **220 chilowatt** e **si estenda a tutti gli impianti di produzione idroelettrica** le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano (BIM).

*In proposito, si segnala che il comma 137 dell'articolo unico della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha previsto, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, l'estensione dei sovracanoni idroelettrici, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato. Andrebbe, pertanto, valutata l'opportunità di coordinare la disposizione in commento con la normativa vigente.*

## Capitale naturale e contabilità ambientale

L'**articolo 30** istituisce il **Comitato per il capitale naturale** presso il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. La composizione del Comitato è mista in quanto comprende vari Ministri, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente

dell'ISTAT e il Presidente del CNR, nonché esperti della materia da individuare da parte del Ministro dell'ambiente. Tale composizione è stata integrata, nel corso dell'**esame in Commissione**, al fine di prevedere la partecipazione del **Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale** (ISPRA) e del **Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile** (ENEA). E' stato, altresì, **aggiunto** il comma 4, che attribuisce al Comitato le funzioni di **promozione** dell'adozione di **sistemi di contabilità ambientale** e della predisposizione di appositi bilanci ambientali da parte degli **enti locali**.

L'**articolo 31** istituisce il **Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli** presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale.

L'**articolo 33, aggiunto nel corso dell'esame in Commissione, delega** il Governo all'introduzione di **sistemi di remunerazione** dei **servizi ecosistemici e ambientali**. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi (trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune, servizi oggetto di remunerazione, ruolo dell'agricoltura e dell'agroforestale, beneficiari finali del sistema e forme di premialità). I decreti legislativi attuativi sono adottati d'intesa con la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

### Ulteriori disposizioni

L'**articolo 7** reca una serie di novelle al D.Lgs. 30/2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo **scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra**. Oltre a correggere errori materiali, le modifiche sono volte: ad **escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo effettuate con gli aeromobili di Stato** e con quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale (lett. b); a modificare la definizione di "riduzione sostanziale delle capacità" (lett. c); a introdurre, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei Registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti (lett. e).

L'**art. 7-bis, inserito durante l'esame in Commissione**, prevede che i **dati ambientali raccolti ed elaborati** dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private sono **rilasciati** su richiesta degli enti locali in formato **open data** per il loro riutilizzo finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

L'**articolo 8, soppresso durante l'esame in Commissione**, recava disposizioni in materia di **impianti termici civili** finalizzate a disciplinare il rispetto degli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, le caratteristiche tecniche degli impianti e gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di installazione degli impianti alle autorità competenti (attraverso alcune disposizioni che incidevano sul rispetto degli adempimenti di cui all'art. 284 del d.lgs. 152/2006, nonché sulle caratteristiche tecniche degli impianti disciplinate dall'art. 285 del medesimo decreto legislativo). Si segnala, infatti, che identiche disposizioni sono contenute nei commi 7, 9 e 11 dell'articolo 11 del D.L. 91/2014.

L'**articolo 26-ter, inserito durante l'esame in Commissione**, introduce nel D. Lgs. 152/2006, nella disciplina sulla tutela delle risorse idriche, il **divieto di tecniche di stimolazione idraulica** mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose (c.d. *fracking*) nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato. E' inoltre previsto l'obbligo, per i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi, di comunicazione entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, e al Ministero dell'Ambiente e all'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia, dei dati e delle informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale. La **sanzione** in caso di violazioni delle prescrizioni previste dall'articolo in esame consiste nella **decadenza automatica dal relativo titolo concessorio o dal permesso**.

Si ricorda che in data 18 settembre 2013, l'VIII Commissione Ambiente della Camera, ha approvato una risoluzione (8-00012 Zaratti) che impegna il Governo ad escludere l'utilizzo della fratturazione idraulica nel territorio italiano. Inoltre in data 6 agosto 2014, le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive della Camera hanno approvato una risoluzione (8-00074 risultante dal testo unificato delle risoluzioni 7-00034 Mariastella Bianchi e 7-00086 Cominelli) nella quale tra l'altro si impegna il Governo "ad assumere ogni iniziativa, anche normativa, volta a prevedere il divieto della tecnica della fratturazione idraulica, dando così

seguito alla Risoluzione 8-00012 approvata il 18 settembre 2013 dalla Commissione VIII della Camera, che ha impegnato il Governo a escludere proprio l'utilizzo della fratturazione idraulica nel territorio italiano".

L'**articolo 27** inserisce quattro commi (da 1-*bis* a 1-*quinquies*) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, al fine di consentire la **copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-bis** del Codice medesimo (tali articoli disciplinano rispettivamente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, ossia l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive).

L'**articolo 28** è volto a prevedere l'**assimilazione alle acque reflue domestiche**, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, **delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari** (attraverso l'introduzione del comma 7-*bis* nell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006). **Durante l'esame in Commissione, l'articolo è stato modificato**, al fine di prevedere che lo **scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura** - che nella norma originaria era sempre ammesso, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione – **può essere ammesso a condizione che i Sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione**, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertirrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisce il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato.

L'**articolo 29, soppresso durante l'esame in Commissione**, attribuiva ai comuni il potere di disciplinare **con propria ordinanza**, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, **l'individuazione di aree, periodi ed orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale** di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/2006 in piccoli cumuli e quantità ad alcune **condizioni** esplicitate nella norma. Disposizioni di analogo contenuto sono state, infatti, inserite dalle lettere b) e b-sexies) del comma 8 dell'articolo 14 del D.L. 91/2014.

L'**articolo 34, aggiunto durante l'esame in Commissione**, promuove l'istituzione delle "**oil free zone**", quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree - nelle quali si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane - viene promossa dai Comuni interessati, tramite le Unioni di Comuni e le Unioni di Comuni montani di riferimento, che adottano uno specifico atto di indirizzo. Le modalità di organizzazione delle "aree oil free zone" sono rimesse alla legislazione regionale. Al riguardo è prevista, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di assicurare uno specifico sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse alla costituzione di tali aree.

L'**articolo 37, aggiunto durante l'esame in Commissione, delega** il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi **per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico** prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La finalità del conferimento della delega esplicitamente richiamata dalla norma è la "completa" armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con le direttive europee 2002/49/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), 2000/14/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), nonché con il regolamento (CE) n. 765/2008 (che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti). Il comma 2 elenca i principi e i criteri specifici per l'adozione dei decreti legislativi, mentre il comma 3 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti medesimi e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

